Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 1120

EMENDAMENTI

Articolo 7 dal comma 1 al comma 10

VOLUME 5

10 novembre 2013

EMENDAMENTI AS.1120

Art.7

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: "950 euro per ciascun figlio" sono sostituite dalle seguenti: "1100 euro per ciascun figlio" e, al secondo periodo, le parole: "1.220 euro per ciascun figlio", sono sostituite dalle seguenti: "1370 euro per ciascun figlio".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

- 1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
- 2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
- g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

7.1

1

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
- i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
- 1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
- m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi-da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octieses. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento."

7-nonies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

- "e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 45 per cento".

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA,

PUGLIA

2/2

EMENDAMENTI AS.1120

Art.7

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: "950 euro per ciascun figlio" sono sostituite dalle seguenti: "1150 euro per ciascun figlio".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i-seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

- 1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
- 2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
- g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

7.7

36

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
- i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
- l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
- m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octieses. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento."

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA

0/12

EMENDAMENTI AS.1120

Art.7

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I predetti crediti devono essere effettivamente erogati a favore dei soggetti incapienti aventi diritto entro il termine massimo di 24 mesi dal periodo di imposta in cui sono stati riconosciuti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di effettiva erogazione del predetto ammontare."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

- 1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
- 2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
- g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

12 7.3

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
- i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
- l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
- m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter .Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octieses. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento."

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, LEZZI

7.3

2/2

EMENDAMENTI AS. 1120

Art.7

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire le parole: "non superiore a 2.840,51 euro," con le seguenti: " non superiore a 5.000,00 euro," ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: " Il limite di cui al comma precedente viene rivalutato ogni anno in modo automatico secondo l'aumento del costo della vita."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26,-le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

- 1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio-2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
- 2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
- g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);



2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

- h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
- i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
- 1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
- m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23-per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octieses. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il-prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento."

BERTOROTTA, MOLINARI, PUGLIA, VACCIANO, BULGARELLI, MANGILI, ろうかく

LEZZI

4-4

2/2

Art.7

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7-quinquies. All' articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al

comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

7-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quinquies e 7-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento".

7-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

URAS. DE PETRIS BAROZZINO

AS 1120

Emendamento

Art. 7

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.

1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

1-ter. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

1-quater. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al-comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'<u>articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 24 novembre 2003, n. 326</u>, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

AS 1120

Emendamento

Art. 7

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2014, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga di cui ai commi di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono richiedere uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore.

1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

1-ter. I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio cui al comma 1 non possono effettuare licenziamenti prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con-modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

FO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Art.7

Emendamento

Sostituire il comma 1 con il seguente:

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 1. n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-nonies dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7-quinquies. All' articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

7-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

1/2

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quinquies e 7-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento".

7-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

UKAS DEPERIS BAROZZINO

Art. 7

Al comma 1 sostituire le parole " di 600 milioni di euro" con le parole: " di 1.100 milioni di euro".

Conseguentemente:

1. Per l'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 1.100 milioni di euro.

Uras, Barozzino

DE PETRUS JO

SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "1.000 milioni" e aggiungere, in fine, le seguenti parole "La concessione degli ammortizzatori in deroga di cui al presente comma avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85."

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<il>
 <il>contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
 - all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >> .

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 7

Al comma 1, sostituire le parole: <<600 milioni di euro>> con le seguenti: <<800 milioni di euro>>.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014.

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 1, dopo le parole "è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92", aggiungere le seguenti ", dei quali la somma di 30 milioni di euro è finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca".

BERTUZZI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA Jei with

Art. 7

Al comma 1 sostituire le parole-"è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro" con le seguenti "è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 200 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro"

Conseguentemente, all'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi-e per acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 200 milioni di euro nel 2014 e in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

URAS, Barozzifo PENZIJAN

AS 1120

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti «80 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: "220-milioni" con le seguenti. "180 milioni"

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

ART.7

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014.

Consequentemente all'articolo 9, il commo 9 e soppresso.

MANDELLI



RELAZIONE

L'emendamento si pone l'obiettivo di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per la pesca per il 2014 nonché per consentire il completamento del pagamento delle richieste di CIGS in deroga per gli anni antecedenti il 2014, a carico del fondo sociale per l'occupazione ai sensi del successivo terzo periodo.

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014.

DI BIAGIO

TITO DI MAGGIÒ

RELAZIONE

L'emendamento si pone l'obiettivo di rifinanzia e gli ammortizzatori sociali in deroga per la pesca per il 2014 nonché per consentire il completamento del pagamento delle richieste di CIGS in deroga per gli anni antecedenti il 2014 a carico del fondo sociale per l'occupazione ai sensi del successivo terzo periodo.

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 7

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014."

FORMIGONI RUVOLO

DALLA TOR

Robert Romerphones DON

RELAZIONE - L'emendamento si pone l'obiettivo di riffuanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per la pesca per il 2014 nonché per consenti e il completamento del pagamento delle richieste di CIGS in deroga per gli anni antecedenti il 2014, a carico del fondo sociale per l'occupazione ai sensi del successivo terzo perio ao.



A.S.1120

Emendamento

ART. 7

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014.

Sen. Roberto Ruta

Roberto Pute

AS 1120

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca."

AZZOLLINI

Molor

EMENDAMENTO articolo 7, comma 1

Dopo-il comma 1 inserire il seguente:

1 - bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Ruro co)

(TARQVIMO)

(EMMONE)

(SOT ALLACO



Emendamento articolo 7, comma 1-bis

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1 - bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Ufficio

Sur-ŒRONI Sur-Miro Sur. FANDECCI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca."

RUTA, GHEDINI RITA

Reio

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1 - bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

MARINO L. Would Office D'ONGHIA Confile of C

Articolo 7

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Marinello WM SCOMA John

GUALDANI SG-L MANCUSO MM



AS 1120

Emendamento all'art. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis). Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca."

RUSSO 7

MOTIVAZIONE

L'emendamento si pone l'obiettivo di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per la pesca, necessari nel settore per tutelare i lavoratori imbarcati in tutti i periodi in cui, per cause diverse dalla volontà dell'armatore, si è costretti a cospender l'attività di pesca (es. interruzione temporanea della pesca).

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relative agli anni antecedenti al 2013, con particolare riferimento agli anni 2011 e 2012, è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

RUTA Purto

A.S. 1120

Emendamento all'art.7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire la liquidazione delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'art. 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro per l'anno 2014."

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, le parole "330 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "311 milioni di euro".

NO, URAS, DE PET

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 7

All'art. 7 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis: Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla Legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata-nella misura dell' 1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti".

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

<<4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, Î'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili. >>

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

DdL n. 1120/S

EMENDAMENTO

All'art. 7 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

comma 1-bis: "Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla Legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell' 1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50-dipendenti".

Copertura mediante riduzione consumi intermedi.

CERONI

Art. 7

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:



"1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla Legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell' 1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti."

NOTA - Con tale emendamento si intende provvedere al riequilibrio dell'aliquota contributiva per la CIG operai dell'edilizia, allineando l'attuale misura del 5,20% a quella dell' 1,90% - 2,20% in vigore per gli altri comparti industriali. La gestione edilizia della CIG presso l'Inps, infatti, secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, presenta un saldo attivo relativo al decennio 2002 - 2011, pari a quasi 4.000 miliori di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro. Risulta, pertanto, indispensabile provvedere alla riduzione dell'aliquota contributiva in edilizia in linea con il criterio applicato al resto dell'industria. Su tale riduzione vi è la piena condivisione di tutte le parti sociali, come si evince dall'Avviso Comune del 16 dicembre 2003 in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia, dall'Agenda per il tavolo di concertazione sottoscritta nel mese di gennaio 2007 e dal protocollo sul costo del lavoro contenuto nel verbale di accordo del 19 aprile 2010. Il risparmio originato, oltre ad essere una necessaria misura per la riduzione del costo del lavoro, come noto più alto rispetto agli altri comparti dell'industria, potrebbe liberare risorse da destinare al sistema negli enti bilaterali, per il sostegno e l' integrazione degli ammortizzatori sociali di settate.

mmortizzatori sociali di serre

Ressi M.n.

(61B11NO)

FLORES,

8

EMENDAMENTO

Art.7

Dopo il comma 1 aggiungere il-seguente:

comma 1-bis: "Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo-per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla Legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell' 1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti".

Seu. Hilo Seu. Honden



EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 7

All'art. 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 bis (Diminuzione contributiva lavoratori subordinati) Con effetto dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore."

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

<<4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili. >>

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

DdL n. 1120/S

recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014"

EMENDAMENTO

ART. 7

All'art. 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis "(Diminuzione contributiva lavoratori subordinati)

Con effetto dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro.

Copertura mediante riduzione consumi intermedi.

CERONI

33

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 bis - Con effetto dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro".

Section of the sectio

Ufficio

Slu-cononi

Sen. MSNBour

AS 1120

Ufficio Legislativo

Art. 7

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le attquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro.".

7.35

NOTA - Al primo Trimestre 2013 i lavoratori autonomi con \$37 mila unità rispetto ai 941 mila lavoratori subordinati (che includono quelli in pero e in cassa integrazione guadagni) rappresentano una percentuale di assoluta rile anza dell'intero mercato del lavoro del comparto delle costruzioni, fenomeno in byona parte dovuto al minor costo del lavoro autonomo che provoca la fuori uscita di lavoratori dal rapporto di lavoro subordinato-e che cela forme di lavoro irregolare. In termini di aliquote contributive previdenziali, attualmente, il peso contributivo Inps a carico dell'impresa per un lavoratore subordinato è del 35,58% a fronte del 21,75% del lavoratore autonomo. La percentuale di riduzione pari allo 0,3% viene determinata tenuto conto che le attuali previsioni di legge prevedono un incremento dell'aliquota per il lavoro autonomo pari allo 0,45% sino al 2918 e, pertanto, è proporzionale al numero dei lavoratori autonomi presenti nel mercato edile, che corrisponde a meno del 50% di quelli di tipo subordinato. Tale intervento normativo, volto a ridurre il costo del lavoro subordinato parallelamente all'incremento di quello del lavoro autonomo, oltre a consentire il riallineamento delle aliquote contributive dovute dalle imprese e dai lavoratori autonomi, rende ebbe la scelta tra tali due forme contrattuali condizionata dalle modalità di esercizi della stessa e non da motivazioni strettamente collegate al

rilevante risparmio contributivo.

Emendamento art. 7, comma 1-bis

All'art. 7, è aggiunto il nuovo comma 1-bis:

comma 1-bis All'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente periodo:Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Ufficio EL Logislativo La Contrata Logislativo La Contrata La Cont

Seu-Cproni

Sen. Miso

Ju. MSNDELLI

Emendamento art. 7, comma 1-bis

All'art. 7, è aggiunto il nuovo comma 1-bis:

comma 1-bis:

All'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente periodo: Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Sen. PAGANO from



Emendamento all'art. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»".

RUSSO

MOTIVAZIONE

L'emendamento si propone di collegare permanentemente la cosiddetta tassa per il licenziamento all'incremento del fondo per la decontribuzione dei salar di secondo livello.

Questo, in considerazione del fatto che il contributo in questione, introdotto dalla Riforma Fornero nell'anno 2012, non ha – attualmente - nessuna finalizzazione di scopo, mentre nell'anno 2013 sono già stati sottratti cospicui fondi al bene icio della decontribuzione.

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:

a. Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE

per soggiornanti di lungo periodo.

b. L'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà, in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.

c. L'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve

comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS.

d. L'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale.

e. Il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito.

f. Nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli

-ammortizzatori-sociali; i-nuclei familiari in condizione di disagio abitativo.

7.37

3 P6

g. La domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto personalizzato di cui alla lettera c del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'art. 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis (Aumento aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria)

1. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono-sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole-"62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

7.39

P

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite

rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

- m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".
- 2. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
- 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
- 4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
- 5. Le disposizioni del presente articolo esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

l'erducci

VERDUCCI, GATTI, GUERRIERI, OLIVERO, DELLA ZUANNA, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ZANONI, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

AS 1120 EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sopprimere le parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria».

Conseguentemente: all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

" 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" e, all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "del 20 per cento" con le seguenti: "del 25 per cento"

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituita, ove ricorre, la parola: "2015" con la parola: "2016". A decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 360 rate mensili di pari importo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

CHIAVAROLI

50

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)


Art. 7

Sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

- 1) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e» e le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
- 2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
- 3) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
- 4) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
 - 5) alla lettera *c*):
- 5.1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
- 5.2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;



- 5.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter»;
 - 6) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
 - 7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo»;

- b) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;
- c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

7.42

2,

OE

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Articolo 10-bis

- 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
- 3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Art. 10-ter.

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2014 è elevata dell''1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bisinella

Sen. Bitonci

AS 1120 EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) al comma 231, sostituire, ovunque ricorrano, le parole " i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo" con le seguenti " i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il quarantottesimo".

E, al primo periodo, sopprimere le parole "di 6.000 unità".

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente : 7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

DEPETRUS

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "è incrementato di 6.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 12.000 unità".
- b) al secondo periodo, gli importi di cui alle lettere a) e b) sono conseguentemente modificati.

Conseguentemente, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'art. 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole "di maggiori entrate ovvero".

Sen. Anna Dolli Seu-Coroni Seu-Man Beni Seu-Man Beni



A.S. 1120

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<< 2-bis. Dopo l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente comma: "2-bis. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, entro il limite massimo di compensi pari a 8.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, per le attività svolte in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, e delle organizzazioni non lucrative di cui alla legge n. 460/1998".>>

GUERRIERI, SANGALLI

yeeni~

ART. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. I Dirigenti del SSN con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ».

ART.7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. I Dirigenti del SSN con quota 100, relativa alla somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi, che abbiano superato-i 62 anni di età, a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ».

ART. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. I Dirigenti medici del SSN con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ».

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2- bis - All'art. 6, comma 2-ter del decreto legge 216 del 2011 convertito nella Legge 14/2012 si

aggiunge il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non retribuita tale per cui, pur terminando a tutti gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno 2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la risoluzione".

ICHINO /al-

LANZILLOTTA Storliet



Emendamento

AS 1120

ART.7

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 sono apportate le lettere a), b) e c) sono sostituite con le seguenti:

- "a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga;
- b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria;
- c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;"»

Consequentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1_dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: All'articolo 1, comma 231, della legge 228 del 24 dicembre 2012, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) le parole " con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011" sono soppresse;
- b) alla lettera c) sostituire le parole "entro il 30 giugno 2012" con le seguenti "entro il 31 dicembre 2014";
- c) sopprimere le parole: "a condizione che:

1)abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7500;

2)perfezionino i requisiti a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n.214 del 2011".

FALANGA

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

« 10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e di tutte le tipologie di esodati elencati all' art 24 comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 22 ter del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla-legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

FALANGA

Dopo l'articolo 7, comma 2, inserire il seguente:

2-bis: All'articolo 1 della legge 228 del 24 dicembre 2012 alla lettera a) la parole " entro il 30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti " entro il 31 dicembre 2014"; e le parole " e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; " sono soppresse.

FALANGA

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Art. 7

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<p><<2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "includendo" inserire le seguenti: "i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, nonché".</p>

Conseguentemente, al'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed al comma 7, sopprimere il primo periodo ed al secondo periodo sostituire le parole: "250 milioni" con: "220 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti: Articolo 10-bis

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario

supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-ter.

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2014 è elevata dell''1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative. 1ter. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1[^] gennaio 2013 a seguito dell'operazione "case fantasma" condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7."

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



Emendamento all'articolo 7

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "includendo" inserire le seguenti: "i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, nonché".

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

<<p><<2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "26 marzo 2001, n.151" aggiungere le seguenti: e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 104".</p>

2-ter. Limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai permessi ai sensi della legge 104 del 1992, a decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a seguito dell'operazione "case fantasma" condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-bis del presente articolo.>>

Sen. Patrizia Bisinella

Sen. Emanuela Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120".»

Consequentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' *articolo 39, comma-13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni, è determinato, in capo-ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

Maurizio ROMANI, TAVERNA, CATALFO, BENCINI, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA, SIMEONI

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

<< 2-bis All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'art. 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole "di maggiori entrate ovvero".

HAT Ufficio Legislation S

SEN. ARONI
SEN. M(L)

LEW. MANUECL



Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 7

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f) entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto ». "

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: Articolo 10-bis

- 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed

7.59

1/2

indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei fitoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2014 è elevata dell''1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bisinella

Sen. Bitonci

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 7

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo ». "

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: Articolo 10-bis

- 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed

1/2

5

indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2014 è elevata dell''1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bisinella

Sen. Bitonci

7.60

ur s

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 7

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<< 2-bis. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.>>>

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

- 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
- 2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai

7.61

75

lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2014 è elevata dell''1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bisinella

Sen. Bitonci

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti dello Stato , dei Ministeri , delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011 »;

FALANGA

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « del settore privato» sono inserite le seguenti: « e del settore pubblico ».

FALANGA

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2-bis. L'articolo 4-bis del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: "4-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono abrogate le seguenti parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.</p>

Conseguentemente:

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1% per l'anno 2014.

Sen. Patrizia Bisinella

Sen. Emanuela Munerato

Sen. Comarol(

Sen. Bitonci

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

« 10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, alle categorie di lavoratori esodati elencate all' art 24 comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (finestre) e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all' articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

FALANGA

Emendamento

AS 1120

ART.7

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22 ter dell'articolo 18 del decreto-legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

EMENDAMENTO Art. 7

Sostituire i comma 3 con il seguente:

"3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, malattie cronico degenerative, demenze senili e Alzheimer, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014"

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13

Sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri

MANDELLI

BIANONI

R1220TT1

IURLARO

MARIA ROSSRIA ROSSI



AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016";
- b) Aggiungere in fondo il seguente periodo: "Il 50% delle risorse è destinato agli interventi a sostegno delle persone affette da patologie SLA e SMA1, ovvero dei nuclei familiari di cui facciano parte le stesse persone.

Conseguentemente, all'art. 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"

Ufficio

SEN. BONFRISC

SEN. CERONI /

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 3 le parole: "è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016. Il 50% delle risorse è destinato agli interventi in favore dei nuclei familiari, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui, di cui fanno parte disabili non autosufficienti"

Conseguentemente, all'art. 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni di euro de decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"

SEN. B

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

ORANAS ALERS

SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Al comma 3, sostituire le parole "250 milioni" con le seguenti "500 milioni".

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<20 per cento>> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento>>.

GATTI, GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Articolo 7

EMENDAMENTO

Al comma 3 sostituire le parole "250 milioni" con le seguenti "500 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 5, sostituire le parole: "220 milioni di euro" con le seguenti: "120 milioni di euro";
- 2) Sopprimere il comma 9;
- 3) Sopprimere il comma 13;

ROMANI Maurizio, FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

Youar'

AS 1120 EMENDAMENTO

Art.7

Al comma 3, sostituire dalle parole "è autorizzata", fino alla fine del comma, con le parole "sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016."

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";

all'articolo 17, comma \$7, aggiungere il seguente: "\$7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al D.P.R., 26/10/1972, n. 641 è incrementata del 100%".

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: "250 milioni di euro" con le seguenti: "400 milioni di euro".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 150 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:

- a) quanto a 78 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Neeri, Bon. Lage

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 3, sostituire le parole "è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti "è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per l'anno 2014 per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 75 milioni di euro annui per l'anno 2014.

7.74

URAS DE PETRIS

6₽

SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Al comma 3, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti "350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016".

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: "600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni";

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000.

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

D'ADDA, GATTI, GHEDINI, ANGIONI, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE,

SPILABOTTE

Emendamento

Art. 7

Al comma 3, sostituire le parole "250 milioni" con le seguenti "270 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Le Prestazioni economiche antitubercolari di cui al R.D.L. n. 1827/1935 sono ridotte nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2014."

DIRINDIN

EMENDAMENTO

AS 1120

ART. 7

Al comma, 3 le parole "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "250, 2 milioni".

Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, definitivamente convertito, con modificazioni, in legge, non ancora pubblicata, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea le parole "euro 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 9,8 milioni";
- b) alla lettera d), le parole "al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione", sono sostituire dalle seguenti: "al superamento degli stereotipi negativi di genere, esclusivamente in attuazione".

Lucio MAI



Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».</p>

Consequentemente:

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 175 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000; 2015:- 25.000; 2016: - 25.000.

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Corson

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011. che regolamenta il "Fondo per le vittime dell'amianto" previsto dalla Legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)".

Consequentemente:

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 175 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;

2015:- 25.000;

2016: - 25.000.

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Casson

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. Al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, senza distinzione di mansionicategorie, compresa l'Arma dei carabinieri, in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero
della Difesa, attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad attività lavorative comportanti
l'esposizione all'amianto o al medesimo personale affetto da malattie o patologie asbesto-correlate,
accertate da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma
1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
concessi, in deroga agli artt. 1849 e 2264 del citato d.l. n. 66 del 2010, i benefici previdenziali nella misura
di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal citato curriculum, ovvero, in mancanza dello
stesso, per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.».</p>

Consequentemente:

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 170 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000; 2015:- 15.000;

2016: - 15.000.

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Corson

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

<< 3-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

3-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

3-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2014: -5.000;

2015: -5.000;

2016: -5.000.

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Casson

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico. I percorsi assistenziali a domicilio sono rivolti anche a favore di persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, i percorsi assistenziali a domicilio sono integrati da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50%.

I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale ripartito tra le Regioni, nonché della eventuale compartecipazione ai costi di ristorazione da parte dei pazienti ospiti di strutture di cura o riabilitazione, nelle fasi di lungodegenza e post acuzie, a partire dall'ottavo giorno di degenza. Le Regioni determinano le modalità e l'entità della compartecipazione alla spesa, anche prevedendo le forme di parziale o totale esenzione."

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,2 per mille>>;
 - all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
 - all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<20 per cento>> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

Emendamento art. 7, comma 3-bis

All'art. 7, è aggiunto il nuovo comma 3-bis:

comma 3-bis: All'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

"2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo."

b) dopo il comma 3 è inserito un nuovo comma 3-bis:

"3-bis Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

- la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
- la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;
- al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
- il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
- al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale."

A Nedislation 2

Sen tekoni Sur Mico Sur MANDOTHI

Emendamento art. 7, comma 3-bis

All'art. 7, è aggiunto il nuovo comma 3-bis:

comma 3-bis: All'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è così sostituito:
- "2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo."
- b) dopo il comma 3 è inserito un nuovo comma 3-bis:
- "3-bis Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:
 - la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
 - la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;
 - al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
 - il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
 - al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non-accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale."

Sen. PAGANO

forgon



AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: <<2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'art. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare.>>"

Conseguentemente all'articolo 18

dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 10 milioni di euro ciascun anno del triennio 2014-2016."

Uras

De Petris

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità-2014)

Articolo 7

EMENDAMENTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per realizzare la piena integrazione dei soggetti affetti dalla patologia dell'autismo nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un "Fondo per la cura della patologia dell'autismo e per il sostegno delle famiglie dei soggetti affetti da autismo", con datazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il predetto fondo è destinato al sostegno delle famiglie a basso reddito dei soggetti affetti dalla patologia dell'autismo, nonchè alla cura e all'assistenza dei medesimi soggetti, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo, in modo da prevedere l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di voucher, con criteri di progressività in base al reddito percepito dai beneficiari stessi e al numero delle persone autistiche presenti in famiglia".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000

SERRA, SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA, ROMANI Maurizio

gua.

AS 1120

Emendamento all'art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.»
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

- la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
- la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;
- al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
- il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
- al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale.»

RUSSO

MOTIVAZIONE

Con l'obiettivo di sostenere le politiche per la famiglia, sempre più necessarie nell'attuale contesto riferimento, si propone di ampliare il peripretro di applicazione delle prestazioni occasionali rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, elevando a 600 ore il termine di 240 ore oggi previsto dalla legge.

Ciò risponde alla priorità di garantire una pronta risposta alle esigenze degli stessi destinatari dei servizi di assistenza (famiglie, anziani, disabili), favorendo al contempo la possibile creazione di nuove imprese cooperative sociali e un immediato effetto di emersione di lavoro nero (sop attutto di lavoro femminile).

103

Contestualmente, sempre in considerazione del fatto che qualificati servizi socioassistenziali sono necessariamente caratterizzati da dinamiche domiciliari e elementi di flessibilità intrinseca difficili da prevedere, per il settore dell'assistenza domiciliare privata si propone di riconoscere l'utilizzo del contratto di collaborazione coordinata senza il vincolo del progetto, nell'ottica di una disciplina che risulti maggiormente in linea con le peculiarità dell'attività svolta.

787

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per programmare interventi di sbarrieramento, al fine di rendere accessibili alle persone diversamente abili le strutture convenzionate facenti parte del Servizio sanitario nazionale, nonché per interventi di abbattimento di barriere architettoniche, al fine di rendere fruibili in piena autonomia i dispositivi degli sportelli bancomat degli uffici postali e degli istituti bancari.

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono-dettate disposizioni per la creazione dell'archivio nazionale delle concessioni dei parcheggi in favore dei portatori di handicap, allo scopo di agevolare la circolazione dei veicoli privati adibiti al trasporto delle persone affette da disabilità motoria, nonché per la creazione del Registro telematico nazionale degli ausili dismessi, al fine di consentire il loro censimento e successivo riutilizzo da parte di privati e delle strutture ospedaliere.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9, sostituire le parole: "50 milioni di euro" con le seguenti: "45 milioni di euro".

BERNINI

Berin

Motivazione - Si ritiene che in un momento di così forte crisi economica, di aumento della povertà e di necessità di forti tagli che incidono anche sull'assistenza sanitaria, una misura come quella in oggetto abbia il pregio di portare, con un investimento minimo, oltre ad un risparmio considerevole, il miglioramento della qualità del servizio offerto sia ai singoli cittadini, sia a coloro che si trovino ricoverati in strutture ospedaliere o protette, poiché attualmente dette strutture soffrono di una cronica carenza di ausili e presidi medico-sanitari quali ad esempio sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, cuscini anti decubito, etc.

EMENDAMENTI AS.1120

Art.7

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale , promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n.296 del 2006:Art.1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, (4.5 – cap. 3527) apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2016:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Emendamento AS 1120

All'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

- << 4. Fatto salvo, sino al 31.12.13, quanto previsto dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 15 ottobre 2013, n. 120, a partire dal 1° Gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un fondo denominato "Fondo per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati",
- 4 bis. il Fondo è finanziato annualmente, oltre che dalle eventuali risorse residue stanziate dalle norme di cui al precedente comma, da un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero, attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria, allo scopo istituita.
- 4 ter. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
- 4 quater. Con opportuni decreti, da emanarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definite le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo.>>

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

7.90

143

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 4, sostituire le parole "di 20 milioni di euro" con le seguenti parole "di 80 milioni di euro" e dopo le parole "ciascuno degli anni" aggiungere le seguenti parole "2014".

Infine al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo:

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

URAS

DE PETRIS

SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Al comma 4, sostituire le parole "20 milioni" con le seguenti "35 milioni".

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - ;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche e integrazioni, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative proroghe e trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

4-ter. È prorogata, per gli anni 2013 e 2014 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni".

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<il>
<il>il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;

- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: <<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >> .

ROSSI Gianluca, GHEDINI Rita, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, FEDELI, MORGONI

SENATO DELLA REPUBBLICA **Gruppo Partito Democratico** Ufficio Legislativo

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Ai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del primo gennaio 2013, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato da imprenditori, si applicano i benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; i benefici non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati, prorogati o trasformati a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2013. Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sono iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprenditori; l'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore licenziato entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento; i lavoratori licenziati nel 2013 hanno facoltà di chiedere l'iscrizione entro il 28 febbraio 2014; la delibera di iscrizione produce i suoi effetti dal primo gennaio 2014; è prorogata di un anno la scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori iscritti prima del 2013; per tutti i lavoratori l'iscrizione cessa comunque il 31 dicembre 2014. Al licenziamento è equiparata la risoluzione consensuale successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche e integrazioni.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<il>
<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono soppresse;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>.

GHEDINI Rita, ROSSI Gianluca, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE,

SPILABOTTE, CANTINI, FEDELI, MORGONI

Art. 7.

Dopo comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le strutture della base militare dismessa di Comiso (RG) sono utilizzate dal Comune di Comiso per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. A tal fine, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, previsto dall'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, è destinata al Comune di Comiso la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di euro 10 milioni per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "755 milioni".

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE, ALICATA,

BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

7.95

4

EMENDAMENTI AS.1120

ART.7

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

"5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BULGARELLI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Emendamento

Art. 7

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

"5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse."

AND ATTENDED TO SELLEN LOS OR TO SELLEN

INOSE). MEZ

Jen. 416

EN HANDELL

797



Articolo 7

Emendamento

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei-mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

Lanzillotta, Marino

own Holle

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede la stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille. Negli anni, il 5 per mille si è caratterizzato quale istituto "precario" a rinnovo annuale. Si ritiene recessario che il meccanismo del 5 per mille venga stabilizzato mediante un apposito dispositivo di legga che ne garantisca la conferma nel lungo periodo definendo anche tempi certi per l'erogazione dei fordi spettanti. Questo darà la possibilità alle organizzazioni non profit di programmare con ragionevole pertezza e sufficiente anticipo le proprie attività da finanziare con gli introiti del 5 per mille.

Principale obiettivo è pertanto, un provvedimento di legge che comporti il superamento della fase sperimentale del 5 per mille, procedendo alla sua stabilizzazione, in modo che non sia più legato ogni anno al non sempre lineare iter di approvazione delle manovre finanziarie annuali, ora Legge di Stabilità. Vengono inoltre espressamente previste le date per la pubblicazione e l'erogazione degli importi spettanti a ciascun percettore, nonché prescritta l'acquisizione d'ufficio dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari all'istruttoria del procedimento e già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

AS 1120 Emendamento Art. 7

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.»

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 23 per cento>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

PEZZOPANE Bekkopowe

Emendamento articolo 7

Sostituire il comma 5 dell'art. 7 con i seguenti

5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede la stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille. Negli anni, il 5 per mille si è caratterizzato quale istituto "precario" a rinnovo annuale. Si ritiene necessario che il meccanismo del 5 per mille venga stabilizzato mediante un apposito dispositivo di legge che ne garantisca la conferma nel lungo periodo definendo anche tempi certi per-l'erogazione dei fondi spettanti. Questo darà la possibilità alle organizzazioni non profit di programmare con ragionevole certezza e sufficiente anticipo le proprie attività da finanziare con gli introiti del 5 per mille.

Principale obiettivo è pertanto, un provvedimento di legge che comporti il superamento della fase sperimentale del 5 per mille, procedendo alla sua stabilizzazione, in modo che non sia più legato ogni anno al non sempre lineare iter di approvazione delle marovre finanziarie annuali, ora Legge di Stabilità. Vengono inoltre espressamente previste le date per la pubblicazione e l'erogazione degli importi spettanti a ciascun percettore, nonché prescritta l'acquisizione d'ufficio dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessiri all'istruttoria del procedimento e già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

CERONI

EMENDAMENTO

Art. 7

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

"5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata în base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d) e), del decreto legge 25 marzo 2010n, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base della totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 19990, n. 241, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse."

Emendamento AS 1120

All'articolo 7, sostituire il comma 5 con il seguente:

<< 5. Il Governo, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, assicura, con opportuni decreti legislativi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-septiesdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

In regime transitorio, le disposizioni del decreto legge citato si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. >>

Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze>

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Emendamento

Art. 7

Al comma 5, sostituire le parole:<< 400 milioni>> con le seguenti:<< 440 milioni>>.

Conseguentemente:

- a) Al medesimo articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: << 5-bis. Agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 10 milioni per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 »
- b) All'articolo 9, sopprimere il comma 6

SPOSETTI

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole "400 milioni con le seguenti "500 milioni".

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 40.000.

b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole "in misura non inferiore a" inserire le seguenti "60 milioni di euro per l'anno 2014,"

LEPRI, CANTINI, COLLINA, COCIANCICH, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, LAI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, TOCCI, ZANONI, ANGIONI, GHEDINI RITA

EMENDAMENTI AS.1120

ART 7

Al comma 5, sopprimere le parole da: "Le risorse" fino a "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

7.105

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

122

AS 1120 Emendamento Art. 7

Al comma 5 sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "500 milioni".

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 20,5 per cento>"

PEZZOPANE Petto pour

Emendamento

ART. 7

Al comma 5 sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "500 milioni"

Al maggior onere si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 comma 13.



Sen. CERONI Sen. MiLO

SEM. HANDELL

AS 1120 Emendamento

articolo 7

All'articolo 7 comma 5 sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "500 milioni".

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede l'innalzamento del tetto di spesa da 400 milioni pre isti per il 2014 a 500 milioni. Questa modifica si rende necessaria per rispettare la volonia dei 17 milioni di contribuenti che ogni anno destinano risorse al cinque per mille. Negli anni passati l'imposizione del tetto ai 400 Milioni ha determinato una decurtazione sul totale della cifra destinata dai contribuenti. Infatti, nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2010, il totale degli importi assegnati dai contribuenti ai percettori del 5 per mille risulta essere stato di 463 milioni di euro a fronte di una effettiva erogazione, per motivazioni non ancora ad oggi chiarite, addirittura inferiore al tetto dei 400 milioni di euro, che si è attestata su soli 383 milioni di euro. I beneficiari hanno così subito una decurtazione percentuale del 17% rispetto a quanto assegnato dai contribuenti italiani. Analoga decurtazione è avvenuta per le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2011 in cui per dichiarazione del viceministro dell'Economia alla Camera le assegnazioni dei contribuenti erano pari a 488 milioni mentre l'erogato è stato di soli 395 milioni. Ne deriva la sottrazione alle risorse disponibili per le organizzazioni non profit di oltre 170 milioni di euro in due anni. Pertanto si chiede un innalzamento del tetto di spesa per rispettare la volontà del contribuente di destinare effettivamente il cinque per mille e non un'altra e più bassa percentuale. I fondi del 5 per mille rappresentano oggi per molte organizzazioni non profit una componente fondamentale per svolgere le loro attività a scopo sociale.

CERONI

Emendamento

Articolo 7

Al comma 5, sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "500 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola "150" con la parola: "250"

Lanzillotta, Marino

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede l'innalzamento del tetto di spesa da 400 milioni previsti per il 2014 a 500 milioni. Questa modifica si rende necessaria per-rispettare la volontà dei 17 milioni di contribuenti che ogni anno destinano risorse al cinque per mille. Negli anni passati l'imposizione del tetto ai 400 Milioni ha determinato una decurtazione sul totale della cifra destinata dai contribuenti. Infatti, nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2010, il totale degli importi assegnati dai contribuenti ai percettori del 5 per mille risulta essere stato di 463 milioni di euro a fronte di una effettiva giogazione, per motivazioni non ancora ad oggi chiarite, addirittura inferiore al tetto dei 400 milioni di euro, che si è attestata su soli 383 milioni di euro. I beneficiari hanno così subito una decurtazione percentuale del 17% rispetto a quanto assegnato dai contribuenti italiani. Analoga decurtazione è avvenuta per le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2011 in cui per dichiarazione del viceministro dell'Economia alla Camera le assegnazioni dei contribuenti erano pari a 488 milioni mentre l'erogato è stato di soli 395 milioni. Ne deriva la sottrazione alle risorse disponibili per le organizzazioni non profit di oltre 170 milioni di euro in due anni. Pertanto si chiede un innalzamento del tetto di spesa per rispettare la volontà del contribuente di destinare effettivamente il cinque per mille e non un'altra e più bassa percentuale. I fondi del 5 per mille rappresentano oggi per molte organizzazioni non profit una componente fondamentale per svolgere le loro attività a scopo sociale.

EMENDAMENTI AS.1120

Art.7

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si intende attribuita allo Stato e le relative somme affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo."

4.110

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, MARTELLI

EMENDAMENTO-

Art. 7

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per gli anni dal 2014 al 2016 la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 47 della legge n. 222 del 1985 non può essere destinata a finalità diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 47 richiamato. "

CERONI

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 7

Sopprimere il comma 6.

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Emendamento AS 1120

All'articolo 7, sopprimere il comma 6

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

7.113

SP

Emendamento

Art. 7

Sopprimere il comma 6.

BENCINI, PAGLINI, CATALFO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "110 milioni di euro".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 10 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:

- a) quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO

Bui, New , Jags

132

EMENDAMENTO Articolo 7

Al comma 6, sostituire "100-milioni di euro" con "110 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni di euro" con le seguenti: "160 milioni di euro".

Sen. Pietro Langella



Emendamento

Art. 7

Al comma 6 sostituire le parole "100 milioni di euro" con le parole "110 milioni di euro".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: - 10.000

2015: - 0

2016: - 0

BROGLIA

Broglip

SOLLO

SPILABOTTE

Emendamento

Art. 7

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gli enti-beneficiari dei fondi di cui al presente comma, non possono procede all'assunzione di ulteriori lavoratori.».

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6- bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 70 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano mercato del lavoro di cittadini disoccupati, effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della "Garanzia giovani" ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato Regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del Lavoro, tramite INPS.

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150" con "220".

Olivero All

AS 1120 EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Al comma 5, articolo 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole "20 milioni", con le parole "40 milioni";

b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: <<"Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni, sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo.>>"

Conseguentemente

all'articolo 25

al comma 2, Tabella C, Missione "Istruzione universitaria", Programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", voce "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca", legge 243/1991 – Università non statali legalmente riconosciute, apportare le seguenti modifiche:

2014: CP: - 20.000

CS: -20.000

2015: CP: - 20.000

CS: -20.000

2016: CP: -20.000

CS: -20.000

Juas De Petuis

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'art.2, comma 551 della legge 24/12/2007, n. 244 è aggiunto il seguente periodo: "I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16 - terdecies, ultimo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 76,comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
 - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000:

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.121

DEL BARBA, BROGLIA

DelBacha

138

All'art. 7, dopo il comma 6, aggiungere il seguente 6bis:

Nel rispetto delle procedure di cui al comma 6, i Comuni procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, secondo l'elenco predisposto dalle Regioni ai sensi del precedente comma.

Consequentemente ridurre all 60%. la stansiamente all set alle ellepti tabella A.

Ruvolo



EMENDAMENTO

All' art. 7 dopo il comma 6 inserire il seguente: "6.bis in via sperimentale per l'anno 2014, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del D.P.R. 30 maggio 1955, n.797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10% in presenza di tre o più figli."

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti parole: "80 milioni"

EMENDAMENTO

All' art. 7 dopo il comma 6 inserire il seguente: "6.bis in via sperimentale per l'anno 2014, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Dopo di noi», la cui dotazione per l'anno 2014 è pari a 30 milioni di euro.

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti parole: "80 milioni"

EMENDAMENTO

All' art. 7 dopo il comma 6 inserire i seguenti: "6.bis fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

6.ter Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

- a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
- b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

Conseguentemente: all'articolo 7 sopprimere il comma 6,

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 7, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della Legge 282 del 3 Agosto 1998, è autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 500.000 euro.

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento per l'anno 2014 di cui al comma 13 dell'articolo 9.

Sen. Bellot

A.S. 1120

Art.7

Emendamento

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

"6-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1° gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n° 1 al BURC, Parte I e II, n° 12 del 1° luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-ter.

6-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

6-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

6-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 17."

1/2.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. A valere dal 1° gennaio 2014, all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate""

URAS DE PETRIS BAROZZINO

Ory BILARTII Seello (PDC) (O MORO (PD) NACCALATO (GAL)

AS 1120

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole da "l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari", sono sostituite dalle seguenti: "che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari, il reddito calcolato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 nonchè la disponibilità ad accettare l'impiego in una sede di lavoro distante non oltre 30 chilometri dal luogo di abituale domicilio."».

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 7

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Emendamento AS 1120

All'articolo 7, al comma 7, al primo periodo, sopprimere dalle parole "ovvero familiari di cittadini o comunitari" fino alle parole "stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bisinella

Emendamento AS 1120

All'articolo 7, al comma 7, sopprimere dalle parole "ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" Sen. Comaroli

Sen. Bitonçi

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 7, secondo periodo sostituire le parole "è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro" con le seguenti "è incrementato, per l'anno 2014, di 350 milioni di euro".

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui per l'anno 2014.

URAS DE PETRIS

Emendamento

Art 7

«Al comma 7 sostituire le parole: "250 milioni di euro" con le seguenti: "215 milioni di euro" Conseguentemente,

al comma 11, sostituire le parole "5 milioni di euro" con le seguenti: "40 milioni di euro"».

Robert Rangon.

Here

Dom

FORMIGONI

RUVOLO

DALLA TOR



Emendamento A.S. 1120

All'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole 250 milioni di euro con le seguenti 220 milioni di euro

Conseguentemente

Al comma 11, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti 35 milioni di euro

Sen. Bisinella

Sen. Comaroli

Sen. Bitone

EMENDAMENTO

Art 7

"Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro"

Conseguentemente

"Al comma 11, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro"

CARIDI, FLORIS

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC), la Commissione Europea finanzia fin dal 1987 la distribuzione di prodotti alimentari destinati alla popolazione indigente degli Stati Membri attraverso il Programma di aiuto alimentare agli indigenti. L'adesigne da parte degli Stati Membri è facoltativa e la distribuzione è interamente finanziata dall'Unione Europea.

Tra i Paesi partecipanti al programma l'Italia è stato uno dei maggiori utilizzatori, ma il programma europeo indigenti all'interno della PAC non è stato rifinanziato per gli anni successivi al 2013; nell'anno in questione il budget a disposizione è stato di girca 100 milioni di Euro.

Tuttavia nel nostro Paese, il fenomeno della povertà ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più preoccupanti. Dall'ultimo rapporto Istat emerge che l'12,7% delle famiglie, pari a 9,6 milioni di individui, versa in condizioni di povertà relativa mentre il 6,8% delle famiglie, per un totale di 4,8 milioni di individui, versa in condizioni di povertà assoluta, ovvero non è in grado di acquisire i beni e i servizi necessari a raggiungere uno standard di vita minimo accettabile;

La drammaticità di questi numeri ha posto la necessità di sviluppare un Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Art. 58 D. L. "Sviluppo, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012), con il quale sopperire al vuoto lasciato dal programma dell'Unione Europea a partire dal 2014.

L'intervento si pone l'obiettivo di fidurre il livello di insicurezza alimentare attraverso un rifinanziamento pari a 35 milioni di Euro, in quanto la dotazione di 5 milioni di Euro del Fondo nazionale prevista dal DDL (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di Stabilità 2014"), risulta essere ampiamente insufficiente per rispondere alle necessità di aiuto.

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole "250 milioni di euro" con le seguenti:

" 220 milioni di euro"

Conseguentemente

Al comma 11, sostituire le parole "5 milioni di euro" con le seguenti :

"35 milioni di euro"

CHIAVAROLI

BIANCONI

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole 250 milioni di euro con le seguenti 220 milioni di euro

Conseguentemente

Al comma 11, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti 35 milioni di euro

Sen. Bisinella

Sen. Comaroli

Sen. Bitoncia

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 7.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni

DI BIAGIO

TITO DI MAGĜ

RELAZIONE

Nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), la Commissione Europea finanzia fin dal 1987 la distribuzione di prodotti alimentari destinati alla popolazione indigente degli Stati Membri attraverso il Programma di aiuto alimentare agli indigenti. L'adesione da parte degli Stati Membri è facoltativa e la distribuzione è interamente finanziata dall'Unione Europea.

Tra i Paesi partecipanti al programma l'Italia è stato uno dei maggiori utilizzatori, ma il programma europeo indigenti all'interno della PAC non è stato rifinanziato per gli anni successivi al 2013; nell'anno in questione il budget a disposizione è stato di circa 100 milioni di Euro.

Tuttavia nel nostro Paese, il fenomeno della povertà ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più preoccupanti. Dall'ultimo rapporto Istat emerge che l'12/1% delle famiglie, pari a 9,6 milioni di individui, versa in condizioni di povertà relativa mentre il 6,8% delle famiglie, per un totale di 4,8 milioni di individui, versa in condizioni di povertà assoluta, ovvero non è in grado di acquisire i beni e i servizi necessari a raggiungere uno standard di rita minimo accettabile;

La drammaticità di questi numeri ha posto la necessità di sviluppare un Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Art. 58 D. L. "Sviluppo, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012), con il quale sopperire al vuoto lasciato dal programma dell'Unione Europea a partire dal 2014.

L'intervento si pone l'obiettivo di ridurre il livello di insicurezza alimentare attraverso un rifinanziamento pari a 45 milioni di Euro, in quanto la dotazione di 5 milioni di Euro del Fondo nazionale prevista dal DDL (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di Stabilità 2014"), risulta essere ampiamente insufficiente per rispondere alle necessità di aiuto.

Emendamento al DDL 1120

Art 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole 250 milioni di euro con le seguenti 220 milioni di euro

Conseguentemente

Al comma 11, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti 35 milioni di euro

Motivazione

Nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC), la Commissione Europea finanzia fin dal 1987 la distribuzione di prodotti alimentari destinati alla popolazione indigente degli Stati Membri attraverso il Programma di aiuto alimentare agli indigenti. L'adesione da parte degli Stati Membri è facoltativa e la distribuzione è interamente finanziata dall'Unione Europea.

Tra i Paesi partecipanti al programma l'Italia è stato uno dei maggiori utilizzatori, ma il programma europeo indigenti all'interno della PAC non è stato rifinanziato per gli anni successivi al 2013; nell'anno in questione il budget a disposizione è stato di circa 100 milioni di Euro.

Tuttavia nel nostro Paese, il fenomeno della povertà ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più preoccupanti. Dall'ultimo rapporto Istat emerge che l'12,7% delle famiglie, pari a 9,6 milioni di individui, versa in condizioni di povertà relativa mentre il 6,8% delle famiglie, per un totale di 4,8 milioni di individui, versa in condizioni di povertà assoluta, ovvero non è in grado di acquisire i beni e i servizi necessari a raggiungere uno standard di vita minimo accettabile;

La drammaticità di questi numeri ha posto la necessità di sviluppare un Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Art. 58 p. L. "Sviluppo, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012), con il quale sopperire al vuoto lasciato dal programma dell'Unione Europea a partire dal 2014.

L'intervento si pone l'obiettivo di ridurre il 'vello di insicurezza alimentare attraverso un rifinanziamento pari a 35 milioni di Euro, in quanto la dotatione di 5 milioni di Euro del Fondo nazionale prevista dal DDL (Disposizioni per la formazione del bilanco annuale e pluriennale dello Stato "Legge di Stabilità 2014"), risulta essere ampiamente insufficiente per rispondere alle necessità di aiuto.

Sen. Silvana Amati

Sen. Camilla Fabbri

Art. 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro-con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

FORMIGONI

RUVOLO

DALLA TOR

RELAZIONE - Nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), la Commissione Europea finanzia fin dal 1987 la distribuzione di prodotti alimentari destinati alla popolazione indigente degli Stati Membri attraverso il Programma di aiuto alimentare agli indigenti. L'adesione da parte degli Stati Membri è facoltativa e la distribuzione è interamente finanziata dall'Unione Europea.

Tra i Paesi partecipanti al programma l'Italia è state uno dei maggiori utilizzatori, ma il programma europeo indigenti all'interno della PAC non è stato rifinanziato per gli anni successivi al 2013; nell'anno in questione il budget a disposizione il stato di circa 100 milioni di Euro.

Tuttavia nel nostro Paese, il fenomeno della rovertà ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più preoccupanti. Dall'ultimo rapporto Istat emerge che l'12,7% delle famiglie, pari a 9,6 milioni di individui, versa in condizioni di povertà relativa mentre il 6,8% delle famiglie, per un totale di 4,8 milioni di individui, versa in condizioni di povertà assoluta, ovvero non è in grado di acquisire i beni e i servizi necessari a raggiungere uno standard di vita minimo accettabile;

La drammaticità di questi-numeri ha posto la necessità di sviluppare un Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Art. 58 D. L. "Sviluppo, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012), con il quale sopperire al vuoto lasciato dal programma dell'Unione Europea a partire dal 2014.

L'intervento si pone l'objettivo di ridurre il livello di insicurezza alimentare attraverso un rifinanziamento pari a 45 milioni di Euro, in quanto la dotazione di 5 milioni di Euro del Fondo nazionale prevista dal DDL (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di Stabilità 2014"), risulta essere ampiamente insufficiente per rispondere alle necessità di aiuto.



EMENDAMENTO

Articolo 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole "250 milioni di euro" con le seguenti "220 milioni di euro"

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 11, sostituire le parole "5 milioni di euro" con le seguenti: "35 milioni di euro".

Sen. Antonio MILO

Sen.D'ANNA

Sen.FALANGA

Sen.LANGELLA

Sen. SIBILIA

Emendamento al DDL 1120

Art 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole 250 milioni di euro con le seguenti 220 milioni di euro

Conseguentemente

Al comma 11, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti 35 milioni di euro

CERONI

EMENDAMENTO AS 1120

Art.7.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole 250 milioni di euro con le seguenti 220 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti 35 milioni di euro.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

Nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC), la Commissione Europea finanzia fin dal 1987 la distribuzione di prodotti alimentari destinati alla popolazione indigente degli Stati Membri attraverso il Programma di aiuto alimentare agli indigenti. L'adesione da parte degli Stati Membri è facoltativa e la distribuzione è interamente finanziata dall'Unione Europea.

Tra i Paesi partecipanti al programma l'Italia è stato uno dei maggiori utilizzatori, ma il programma europeo indigenti all'interno della PAC non è stato rifinanziato per gli anni successivi al 2013; nell'anno in questione il budet a disposizione è stato di circa 100 milioni di Euro.

Tuttavia nel nostro Paese, il fenomeno della povertà ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più preoccupanti. Dall' ultimo rapporto Istat emerge che l' 12,7% delle famiglie, pari a 9,6 milioni di individui, versa in condizioni di povertà relativa mentre il 6,8% delle famiglie, per un totale di 4,8 milioni di individui, versa in condizioni di povertà assoluta, ovvero non è in grado di acquisire i beni e i servizi necessari a raggiungere uno standard di vita minimo accettabile;

La drammaticità di questi numeri ha posto la necessità di sviluppare un Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Art. 58 D. L. "Sviluppo, convertito con modificazioni, dalla Legge 1° 134/2012), con il quale sopperire al vuoto lasciato dal programma dell' Unione Europea a partire dal 2014.

L'intervento si pone l'obiettivo di ridurre il livello di insicurezza alimentare attraverso un rifinanziamento pari a 35 milioni di Euro, in quanto la dotazione di 5 milioni di Euro del Fondo nazionale prevista dal DDL (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di Stabilità 2014"), risulta essere ampiamente insufficiente per rispondere alle necessità di aiuto.



A.S.1120

Emendamento

ART. 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

Sen. Roberto Ruta

Roberto Rute

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni di euro", con le seguenti: "220 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: "5 milioni di euro" con le seguenti: "35 milioni di euro".

PIZZETTI

Noell

Emendamento A.S. 1120

Art 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole : " 250 milioni di euro" con le seguenti. " 220 milioni di euro.".

Conseguentemente

Al comma 11, sostituire le parole : " 5 milioni di euro" con le seguenti " 35 milioni di euro".

Roma, 5 novembre 2015

Sen. Roberto Ruta

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole 250 milioni di euro con le seguenti 220 milioni di euro

Conseguentemente

Al comma 11, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti 35 milioni di euro

Sen. De Pin

Sen. Anitori

Sen. Gambaro $\mathcal{O}_{\mathcal{U}}$

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:<< 250 milioni di euro>> con le seguenti:<< 220 milioni di euro>>

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: <<5 milioni di euro >> con le seguenti:<< 35 milioni di euro>>

MARGIOTTA

Mougistip

A.S. 1120

Emendamento

Art 7

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole "250 milioni di euro" con le seguenti "220 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole "5 milioni di euro" con le seguenti "35 milioni di euro".

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MARGIOTTA, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRU', PIGNEDOLI, PUPPATO, , SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI, GHEDINI RITA

| A.S. 1120 |
|-------------|
| Emendamento |
| Art. 7 |

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole "250 milioni" con le seguenti "500 milioni".

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - all'articolo 10, comma 32, dopo le parole "in misura non inferiore a" inserire le seguenti "70 milioni di euro per l'anno 2014,"
 - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<il>
 <il>contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
 - all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50";
 - alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - ;

2016:

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2014 sono destinati all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."

Conseguentemente,

- a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
 2014: -40.000.
- b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole "in misura non inferiore a" inserire le seguenti "60 milioni di euro per l'anno 2014,".

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Una quota del Fondo, pari a 100 milioni di euro, è riservata all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Al fine di finanziare Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è autorizzata la spesa di 200 milioni euro per l'anno 2014."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<20 per cento>> sono sostituite dal seguente: <<21 per cento>>.

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Una quota del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è finalizzata a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012, n. 92."

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 7, dopo il comma 7, sono infine aggiunti i seguenti:

8. Le dotazioni del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto sulla prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,n.122, sono incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, è soppresso al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola "100" con la parola "10"

9. Al Decreto ministeriale del 17 Dicembre 2010, n.256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 3, dopo la lettera c), è înserita la seguente:

d) essere cittadini italiani

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bisinella



A.S. 1120 Emendamento Articolo 7

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. E' riconosciuta, per il periodo di imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2014, la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nella misura e nelle modalità stabilite dal comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
 - all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

VERDUCCI

lerduce:



A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per il finanziamento del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" di cui all'art. 5 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

augalli

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI, GHEDINI Rita, PARENTE

Emendamento AS 1120

All'articolo 7, al comma 8, sostituire le parole "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016" con le parole "100 milioni di euro per il 2014 e per ciascuno degli anni 2015 e 2016"

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni" con le parole "10 milioni di euro"

Sen. Bisinella

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 8 sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti "20 milioni".

Conseguentemente al comma 20 sostituire le parole "107.631.245 euro" con "77.631.245 euro" e modificare l' elenco 1 nelle seguenti finalità: - Policlinici universitari e strutture ospedaliere - sostituire "80.000.000" con "50.000.000"; -Misure anti- tratta- sostituire "5.000.000" con "7.000.000", - Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino-"sostituire "6.000.000" com "4.000.000"; - Fiera di Verona- sostituire "3.000.000" con "1.000.000", - Vittime del terrorismo- sostituire "1.000.000" con "3.000.000"

Uras De Petris

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 7, comma 8, aggiungere infine il seguente comma:

8. bis Per le finalità di cui all'articolo 1 della Legge 18 Maggio 2011 n. 76, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni" con le parole "96 milioni"

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 7, comma 8, aggiungere infine il seguente comma:

8. bis Per le finalità di cui all'articolo 1 della Legge 18 Maggio 2011 n. 76, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2014,2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -4.000

2015: -4.000

2016: -4.000

Sen. Bitonci
Sen. Comaroli

Art. 7

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il rifinanziamento di cui al periodo precedente è destinato, per una quota parte pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a finanziare, presso le scuole di ogni ordine e grado, specifici programmi ed interventi psicopedagogici atti a sostenere, prevenire e curare orfani vittime di femminicidio e minori coinvolti nei casi che aggravano il reato ai sensi dell'articolo 61, comma 1, numero 11-quinquies, del codice penale".

PADUA, ORRU', ZANONI, GRANAIOLA, FABBRI, MARGIOTTA, CASSON, CARDINALI, SOLLO, CIRINNA', CANTINI, VALENTINI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, LAI, CUOMO, FEDELI, FERRARA, RICCHIUTI, ALBANO, SILVESTRO, PAGLIARI, CHITI, PEGORER, COCIANCICH



A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con versamenti contributivi discontinui, si prescinde dal predetto limite di importo, ferma restando un'anzianità contributiva minima di cinque anni, se in possesso di un'età anagrafica pari alla differenza tra settanta e la somma degli anni o delle frazioni di anno corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa e di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fino ad uno massimo di tre anni in caso di uno o due figli, e cinque anni in caso di tre o più figli."

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
- "4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS." e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse.
- b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

GHEDINI RITA, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

7.163

A.S. 1120 Emendamento Art. 7

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, alla lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi."

Conseguentemente:

- ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
- "4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS." e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse.
- all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
- "24-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
- «5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è

tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.».

24-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi."

24-quater. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

t. 16 h

GHEDINI RITA, MUSSOLINI, GATTI

AS 1120

Emendamento all'articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente

9-bis) A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'importo del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni è equiparato ad alla corrispondente indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori residenti in Svizzera; agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della gestione con contabilità separata di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni;

Sen. Crosio, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole "150 milioni di euro a decorrere dal 2014" con le seguenti: "185 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 - 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017".

SEN. BONERISCO

SEN. CERON

SEN. MILO

SEN. MANDELLI